



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° ____

OGGETTO: Limitazioni alla circolazione dei veicoli in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18.9.2006.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente” assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;
- il D.M. 21/04/1999 n. 163, all'art. 1 comma 3, prevede che i Sindaci adottano misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 351 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”:
 - sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE
 - sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti
 - sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994

Visti:

- la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"*, in particolare:
 - l'art. 2 comma 1 lettera b) che prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
 - l'art. 3 comma 1 lettera c) che prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
 - l'art. 4 comma 1 lettera a) che prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
 - l'art. 8 comma 5 che prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria;
- lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con la citata L.R. 43/2000;

- la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 60/2002 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;
- la D.G.R. n. 14-7623 del 11 novembre 2002 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 *omissis* Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;
- la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7, 8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351- stralcio di piano per la mobilità*", che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli;
- la D.G.R. 23 ottobre 2006, n. 57-4131 "*Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*", che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;
- la D.G.R. 23 luglio 2007, n. 64-6526 "*Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità*";

Richiamati

- l'articolo 7 del vigente Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 – in particolare per quanto riguarda la facoltà dei Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati;
- il vigente D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- le risultanze delle consultazioni tra Provincia del Verbano- Cusio - Ossola e le Amministrazioni Comunali svoltesi tra ottobre 2006 e giugno 2007;

Valutate

- le condizioni di percorribilità e di incidenza del traffico nelle diverse aree del sistema viario, la conformazione del territorio nonché la dislocazione dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali;

Acquisiti

- i pareri dei rappresentanti delle categorie produttive;

Considerato

- opportuno e necessario, per la tutela della salute pubblica, adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINA

- 1) dal 01/10/2007 l'istituzione, su tutte le strade comunali insistenti sul territorio di questo Comune, del divieto di circolazione dei seguenti veicoli:
 - a) veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1, anche se provvisti di bollino blu
 - b) veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, anche se provvisti di bollino blu
 - c) ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni.

- 2) Il divieto vige tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì con i seguenti orari e utilizzo:
 - trasporto privato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
 - trasporto/distribuzione merci, esercizio attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30

- 3) da detto divieto sono escluse le seguenti strade:
 - le SS.PP. 166, 118 e 67
 - le principali direttrici di transito comunali (c.so Italia, via Toce, v.le Piemonte, via Pisacane)
 - le strade comunali di collegamento con le frazioni e/o nuclei abitati di questo territorio (Valpiana, Tappia, Gaggio, Crotto, Castello, Daronzo, Mongiardino, Sogno, Casa dei Conti, Boschetto, Piaggio)
 - le vie di accesso agli uffici/servizi di interesse pubblico e alle principali aree interessate da esercizi commerciali (p.za Della Repubblica, via Vittoni, via Marconi, via Boldrini, via XXV Aprile, via Fabbri, via Fonderia, via Beltrami – v.le Emilia, p.za Motta)

DEROGHE:

- a) **veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate, di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;**
- b) **i veicoli definiti dall'art. 53 del C.d.S. "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";**
- c) **i veicoli definiti dall'art. 54 del C.d.S. "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";**
- d) **veicoli aventi massa superiore a 3,5 ton, macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole e veicoli classificati da uso speciale (art 54, commi 1 e 2, del D.Lgs 285/92);**
- e) **veicoli alimentati a GPL o metano (anche bifuel), anche con omologazioni precedenti a "Euro 1" ;**
- f) **veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada ;**
- g) **veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;**
- h) **veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);**
- i) **veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;**
- j) **veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;**
- k) **veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;**
- l) **veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);**
- m) **veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;**
- n) **veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;**
- o) **veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni del mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;**
- p) **veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;**
- q) **veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;**
- r) **veicoli che devono raggiungere le officine autorizzate per essere sottoposti a revisione e/o a controllo dei gas di scarico (bollino blu)**
- s) **veicoli circolanti nei giorni di sciopero, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale;**

COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

POLIZIA MUNICIPALE

I N V I T A

tutti i cittadini ad adottare i seguenti comportamenti:

- **valutare la possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per lo spostamento locale;**
- **privilegiare i percorsi più brevi e l'utilizzo delle aree di sosta ai limiti del centro abitato, riscoprendo e valorizzando la circolazione pedonale;**
- **in ogni caso di sospensione, anche se breve, della circolazione spegnere il motore;**
- **a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.**

D I S P O N E

La comunicazione del presente provvedimento:

- **mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15;**
- **mediante affissione di avvisi negli esercizi pubblici e commerciali;**
- **mediante comunicato agli organi di informazione locale;**
- **al Comando di Polizia Municipale ed agli organi locali di Polizia Stradale**

I N C A R I C A

La Polizia Municipale, e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni;

A V V I S A

- a) **L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art.7, comma 13, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 74,00 a Euro 296,00.**
- b) **Eventuali cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689 saranno valutate, dalle competenti autorità, nei tempi e con le procedure di cui alla stessa legge.**
- c) **Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.**

Dalla residenza municipale, li _____

Il SINDACO
(Liliana SARAZZI)